Assicurazione Danni Diretti e Responsabilità Civile



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE E/O SERVIZI E DANNI A TERZI"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza decennale postuma obbligatoria per il Costruttore ai sensi del D.Lgs.20 giugno 2005 n.122, assicura una copertura delle componenti degli immobili di nuova costruzione dai danni materiali e diretti e assicura anche i danni provocati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- DANNI ALL'IMMOBILE: indennizza per la quota di proprietà i danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione che abbiano colpito parti strutturali dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata durante il periodo di efficacia del contratto. L'obbligo consiste esclusivamente: nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da: rovina totale o parziale; gravi difetti costruttivi; purché detti eventi siano derivanti, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti strutturali dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata; la copertura viene estesa -se espressamente richiamata in polizza l'estensione di garanzia- alle Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" e "radioattivi" sono indennizzabili nell'ambito dell'importo definito sino alla concorrenza massima di un sublimite pari al 5% dell'importo stesso; le spese di ricerca e riparazione del danno nel limite del 5% dell'indennizzo relativo alla partita interessata dal danno; le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, nel limite del 5% dell'indennizzo relativo alla partita interessata dal danno.
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: risarcimento per i danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in seguito ad un sinistro indennizzabile dalla Sezione DANNI ALL'IMMOBILE.
- Efficacia della garanzia: L'Assicurazione è prestata alle condizioni essenziali che: l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; l'immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza; che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge; il Contraente abbia presentato il collaudo, con esito positivo e senza riserve, o in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione (documenti che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto). Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le eventuali estensioni della stessa non sono operanti.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).



Che cosa non è assicurato?

- * Non sono oggetto di copertura i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere.
- * Non sono considerati "terzi": il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! DANNI ALL'IMMOBILE: vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione; danni cagionati da assestamento; danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore; danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo; danni indiretti o consequenziali.
- ! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa; i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione DANNI ALL'IMMOBILE.
- ! <u>DELIMITAZIONI COMUNI</u>: le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile; le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.



La copertura vale per le opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza oltre che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l'intero periodo di copertura all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario oppure alla Direzione di UnipolSai. Il Premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo minori durate per specifiche garanzie eventualmente operanti, non oltre 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l'obbligo di UnipolSai cessa. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero Premio. Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo annuale.



Come posso disdire la polizza?

Non è contrattualmente prevista la possibilità di disdire la polizza.